COMUNE DI MANIACE PROVINCIA CATANIA



Regolamento

Per la disciplina della circolazione di cavalli nell'ambito del territorio comunale.

INDICE

- Art. 1 Scopi e oggetto del presente Regolamento.
- Art. 2 Modalità di applicazione.
- Art.3 Divieti-limitazioni-prescrizioni.
- Art.4 Identificazione.
- Art.5 Vigilanza.
- Art.6 Sanzioni
- Art.7 Entrata in vigore.

PREMESSA

Il territorio di Maniace per la sua geolocalizzazione gode di un rapporto privilegiato con l'ambiente dei monti Nebriodi dai quali tra le sue tradizioni e la sua vocazione turistica.

Nondimeno la sua gente ha sviluppato una grande simbiosi con gli spazi verdi offerti dal Parco dei Nebrodi, con l'allevamento degli animali ivi compreso il cavallo, il quale si integra in armonia con il particolare contesto naturale fino a guadagnarsi un suo spazio stabile fra gli appassionati di equitazione, che, sempre più numerosi, percorrono le vie del paese montando su questo nobile animale.

Nell'ambito di passate manifestazioni sono state creati e valorizzati alcuni percorsi ippomontani nell'area dei monti Nebrodi, volti a richiamare appassionati che hanno potuto cosi coniugare ammirazione per lo splendido paesaggio e passione per l'ippica in armonia con un territorio che offre da sempre attrattive naturali e biodiversità.

Ma alla luce di un sempre maggiore traffico di equini per le strade del centro si rende necessaria l'emanazione di un regolamento che coniughi la passione per l'equitazione con la sicurezza dei cittadini per una civile convivenza.

Disciplina per la circolazione di cavalli nell'ambito del territorio comunale.

Art. 1

Scopi e oggetto del presente Regolamento

Il presente regolamento disciplina gli accessi, la circolazione, la sosta ed i comportamenti su strade pubbliche da parte di cavalieri e guardiani su cavalli montati sia di soma che da sella, nell'ambito del territorio comunale allo scopo di tutelare la pubblica incolumità, la sicurezza stradale, la salute pubblica, l'ordine e il pubblico decoro.

Art. 2

Modalità di applicazione

Viene fissata e pubblicata una mappa specifica per la regolamentazione della circolazione dei cavalli montati (da soma o da sella) sulla quale vengono evidenziate le aree di seguito specificate:

- **ROSSA:** aree a divieto totale di transito ai cavalli da soma o da sella salvo che questi vengano condotti a mano e con il relativo cavaliere a piedi.
- **GIALLA:** aree sulla quale la circolazione è consentita con le limitazioni di cui ai punti

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11.

- **VERDE**: aree a libera circolazione regolata secondo le vigenti norme del Codice della strada.
- **BLU**: aree destinate alla sosta momentanea, bivacco e al riposo degli animali.

Art. 3 Divieti- limitazioni-prescrizioni

- 1. Sulle strade aperte al traffico, l'equitazione è permessa solo ai cavalieri esperti che montano cavalli abituati al traffico.
- 2. Cavalcando è permesso condurre per la briglia o testale solo un altro cavallo, ogni cavallo dal temperamento ribelle deve avere un conducente.
- 3. Non è permesso cavalcare affiancati a due a due, ma è fatto obbligo di procedere in fila indiana ma che non superi cinque cavalli per gruppo, fra un gruppo e l'altro deve essere rispettata la distanza di 50 metri, salvo, quando è espressamente consentita durante le manifestazioni.
- 4. Chiunque conduce un cavallo deve costantemente tenerlo sotto la propria sorveglianza.
- 5. I cavalli devono essere guidati da conducenti esperti.
- 6. Gli animali fermi non devono ostacolare il traffico, non possono essere lasciati incustoditi e nelle aree di stazionamento devono essere legati in modo sicuro e sotto l'attenta sorveglianza del cavaliere.
- 7. Le colonne di cavalli devono procedere nella parte destra della carreggiata, e quanto più possibile al margine. I cavalieri che guidano i cavalli devono dare precedenza ai pedoni e ai ciclisti, non arrecare danni alle pertinenze della collettività e al verde pubblico.
- 8. E' fatto obbligo ai cavalieri di rimuovere eventuali deiezioni solide cadute sul percorso.
- 9. E' tassativamente vietato condurre i cavalli al galoppo e al trotto.
- 10.E' vietato somministrare foraggi lungo le strade.
- 11. Di notte chi va a cavallo o conduce animali deve portare sulla parte rivolta al traffico almeno una luce gialla anabbagliante, visibile davanti e di dietro. Inoltre la cavalcatura dev'essere munita di gambali catarifrangenti o di elementi frangenti a

dorso del cavaliere. Le colonne di cavallerizzi e i gruppi di animali devono portare, a sinistra, almeno una luce gialla davanti e una di dietro.

12. Nell'eventualità che si configuri maltrattamento di animali i trasgressori saranno diferiti all'Autorità giudiziaria e l'animale sequestrato ed affidato a struttura idonea.

Art.4 Identificazione

Per la identificazione dei singoli animali siano essi da soma o da sella , ogni proprietario dovrà registrare il proprio cavallo secondo le norme previste dalla decisione della Commissione Europea 93/623/CEE, del 20 ottobre 1993 e successive modifiche in materia di Anagrafe Equina.

Art. 5 Vigilanza

La Vigilanza sull'applicazione delle norme del presente provvedimento è affidata ai soggetti sotto elencati:

- 1. Polizia Locale
- 2. Forze dell'Ordine

Art. 6 Sanzioni

I contravventori saranno puniti a norma dell'art.7 bis del D.Lgs.n.267/2000 con sanzione pecuniaria da €.25,00 a €.500,00 con le mdalità previste dalla Legge n.689/81, salvo che il fatto non costituisca reato.

.

Art.7 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione; una copia della mappa è visionabile nelle affissioni della bacheca comunale.

Verrà disposta la massima diffusione del presente Regolamento con l'affissione nei pubblici locali e negli stalli dei manifesti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda al Codice della Strada in materia di circolazione degli animali sulle strade pubbliche o comunque aperte al pubblico, in particolar modo alla sezione relativa ai requisiti per la condotta dell'animale, dove è prevista l'età minima 14 anni per condurre i cavalli, il divieto di arrecare pericolo o intralcio per la circolazione.